



**COMUNE DI INTROD**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 31/03/2014**

**OGGETTO:**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

| <b>COGNOME e NOME</b>                  | <b>PRESENTE</b> |
|--|-----------------|
| ANGLESIO VITTORIO STEFANO - Presidente | Sì              |
| NAUDIN OSVALDO - Consigliere           | Sì              |
| DAYNE' GIORGIO - Consigliere           | Sì              |
| SAUDIN PAOLO - Consigliere             | Sì              |
| BRUNET FRANCO - Consigliere            | Sì              |
| PERRIN JEAN-CLAUDE - Consigliere       | Sì              |
| BUILLET JACQUES - Consigliere          | Sì              |
| CARLIN LINO - Consigliere              | Sì              |
| LUBOZ ANNY - Consigliere               | Sì              |
| SUINO LORIS - Consigliere              | Sì              |
| BRESSAN FABRIZIO - Consigliere         | Sì              |
| NAUDIN MANUELA - Consigliere           | Sì              |
| ROLLANDOZ BRUNO - Consigliere          | Sì              |
| CHEVRERE RENATO - Consigliere          | Sì              |
| Totale Presenti:                       | 14              |
| Totale Assenti:                        | 0               |

I signori assenti sopraelencati sono giustificati.

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia VAUTHIER, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ANGESIO VITTORIO STEFANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*» e visto lo Statuto comunale all'art.14 in merito alle competenze del Consiglio comunale;
- RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;
- VISTO l'art. 13, comma 12 L.R. 13 dicembre 2013 n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), con cui la Regione ha fissato al 28 febbraio 2014 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali;
- VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
- CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
  - la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
  - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
  - la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;
- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento per a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;
- CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
- RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

- CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 e del Decreto Salva Roma del 28/2/2014, pubblicato in G.U. il 6/3/2014, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il massimo è del 2,5 per mille per il 2014;
- CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;
- CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;
- CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e ritenuto di stabilire per l'occupante il 30% e per il titolare del diritto reale il 70% della somma dovuta;

- RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

| Servizi indivisibili  | Costi               |
|---|---------------------|
| Illuminazione pubblica  | € 43.000,00         |
| Cura del verde pubblico   | € 12.000,00         |
| Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) | € 34.400,00         |
| Sgombero neve   | € 41.400,00         |
| Servizi di polizia locale   | € 5.000,00          |
| Servizio di protezione civile   | € 9.107,00          |
| Videosorveglianza   | € 1.450,00          |
| Reti wi-fi pubbliche  | €-----              |
| Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio  | €-----              |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 146.357,00</b> |

- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
- RITENUTO che nell'ambito dell'attuale normativa di azzerare l'aliquota con riferimento a:
  - terreni agricoli e fabbricati strumentali all'attività agricola, in analogia a quanto già stabilito per l'IMU;
  - terreni edificabili, i quali di fatto non usufruiscono di servizi indivisibili sino a che non sia effettivamente realizzata la volumetria cui hanno diritto;
  - immobili destinati a uffici (A10), negozi (C1), alloggi collettivi (B), immobili di categoria D, laboratori per arti e mestieri (C3), in ragione della necessità che questa Amministrazione rileva di non gravare ulteriormente con un tributo locale sulle attività produttive;
- CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
  - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
  - il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti

- speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
- ai criteri di determinazione delle tariffe;
  - alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;
- RITENUTO che, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;
- VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
- RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| <b>IMU</b>                   | Acconto  | 16 giugno   |
|                              | Saldo  | 16 dicembre   |
| <b>TASI</b>                  | Acconto proprietario o titolare di altro diritto reale | 16 giugno (acconto o pagamento a saldo in un'unica soluzione) |
|                              | Saldo proprietario o titolare di altro diritto reale   | 16 dicembre   |
| <b>TARI e TASI occupante</b> | Acconto  | 16 novembre   |
|                              | Saldo  | 16 febbraio dell'anno successivo                              |

- VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con la deliberazione n. 8 in data odierna;
- SENTITO il consigliere Rollandoz ribadire quanto già enunciato nella trattazione del punto precedente all'ordine del giorno, ossia che sarebbe opportuno che l'aliquota prevista per l'abitazione principale venisse estesa a tutte le pertinenze;
- VISTO il parere favorevole di legittimità reso dal Segretario Comunale ai sensi della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46;
- VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale di contabilità;

- VISTO l'esito della votazione:  
favorevoli: 10  
contrari: nessuno  
astenuti: 4 ( Bressan, M. Naudin, Rollandoz, Chevrère)

## DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

### Imposta municipale propria (IMU)

|  |  |
|--|--|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 4 per mille                              |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili  | 7,6 per mille                            |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D   | 7,6% riservato esclusivamente allo Stato |

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per:
  - terreni agricoli e fabbricati strumentali all'attività agricola, terreni edificabili, immobili destinati a uffici (A10), negozi (C1), alloggi collettivi (B), immobili di categoria D, laboratori per arti e mestieri (C3);

|  |               |
|--|---------------|
| Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 0,3 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati  | 0,3 per mille |

- di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
  - nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.000,00 euro: riduzione del 50%
  - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 8,34 per cento.

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

#### **Utenze domestiche residenti**

| <b>Nucleo familiare</b> | <b>Quota fissa (€/mq/anno)</b> | <b>Quota variabile (€/anno)</b> |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 componente            | 0,23142                        | 39,15332                        |
| 2 componenti            | 0,27000                        | 70,47598                        |
| 3 componenti            | 0,29755                        | 90,05264                        |
| 4 componenti            | 0,31959                        | 117,45997                       |
| 5 componenti            | 0,34163                        | 140,95196                       |
| 6 o più componenti      | 0,35816                        | 160,52862                       |

#### **Utenze non domestiche**

##### **Comuni fino a 5.000 abitanti**

| <b>Categorie di attività</b>   | <b>Quota fissa (€/mq/anno)</b> | <b>Quota variabile (€/mq/anno)</b> |
|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                      | 0,10465                        | 0,50269                            |
| Campeggi, distributori carburanti  | 0,21911                        | 1,06532                            |
| Stabilimenti balneari  | 0,12427                        | 0,60130                            |
| Esposizioni, autosaloni  | 0,09811                        | 0,48336                            |
| Alberghi con ristorante  | 0,34992                        | 1,66949                            |
| Alberghi senza ristorante  | 0,26162                        | 1,26640                            |
| Case di cura e riposo  | 0,31068                        | 1,51194                            |
| Uffici, agenzie, studi professionali   | 0,32703                        | 1,58735                            |
| Banche ed istituti di credito  | 0,17987                        | 0,87004                            |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli        | 0,28451                        | 1,37467                            |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   | 0,34992                        | 1,70142                            |
| Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,23546                        | 1,14072                            |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto   | 0,30087                        | 1,45974                            |
| Attività industriali con capannoni di produzione   | 0,14062                        | 0,67670                            |
| Attività artigianali di produzione beni specifici  | 0,17987                        | 0,87004                            |
| Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  | 1,58282                        | 7,66992                            |
| Bar, caffè, pasticceria  | 1,19038                        | 5,76549                            |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                   | 0,57557                        | 2,78994                            |
| Plurilicenze alimentari e/o miste  | 0,50362                        | 2,43419                            |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  | 1,98179                        | 9,61302                            |
| Discoteche, night club   | 0,34011                        | 1,65502                            |

- di dare atto che alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo, categoria C2 e C6 è applicata la tariffa delle utenze domestiche con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione;
- di dare atto che i locali C2 e C6 si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se possedute o detenute da soggetti privi di utenze abitative nel Comune;

### **Utenze soggette a tariffa giornaliera**

- la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
- di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI come da regolamento art. 16:
  - a) del 30% per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
  - c) del 15% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
  - d) del 30 per le utenze non domestiche.
- di dare atto che la tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani che, ancorché dichiarati assimilati, vengano avviati al recupero in un ciclo proprio del produttore o di terzi nel rispetto delle normative vigenti:
  - 30%, nel caso di recupero dal 15% al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 50%, nel caso di recupero di oltre il 51% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

|                              |                    |                                  |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>IMU</b>                   | Acconto            | 16 giugno                        |
|                              | Saldo              | 16 dicembre                      |
| <b>TASI</b>                  | Acconto possessore | 16 giugno                        |
|                              | Saldo Possessore   | 16 dicembre                      |
| <b>TARI e TASI occupante</b> | Acconto            | 16 novembre                      |
|                              | Saldo              | 16 febbraio dell'anno successivo |

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere **versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;**

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

LV/II

\*\*\*\*\*

*PARERE LEGITTIMITÀ*

**Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità ai sensi della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Lucia VAUTHIER)

\*\*\*\*\*

*PARERE CONTABILE*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale di contabilità, sotto il profilo contabile, esprime parere favorevole;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Manuela VECTION)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line a partire dal 07/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52bis della Legge Regionale n° 54/1998 e ai sensi dell'art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Introd, li 07/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è esecutiva ai sensi dell'art. 52ter, L.R. 54/1998.

Introd, li 07/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line dal 07/04/2014 al 22/04/2014, ai sensi dell'art. 52bis della L.R. n° 54/1998 e ai sensi dell'art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Introd, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---